

Da non confondere le scadenze degli obblighi d'iscrizione al RENTRI con l'entrata in vigore della nuova modulistica, FIR e REGISTRO.



> I termini dell'obbligo d'iscrizione al RENTRI da parte dei Produttori, sono stati scaglionati in considerazione alla tipologia del rifiuto prodotto (pericoloso o non pericoloso) e al numero dei dipendenti totali dell'impresa.

Su questo tema ricordiamo solo che le iscrizioni devono essere fatte nel range delle date stabilite per la propria azienda, né prima né dopo.

> I FIR e i REGISTRI utilizzati ad oggi dal 13/02/2025, **NON DOVRANNO ESSERE PIU' UTILIZZATI!!!** Questo vale per tutti!

I FIR e le pagine di REGISTRO non utilizzate al 12/02/25, dovranno essere annullate.

- Sui FIR non aggiungiamo altro in quanto per la maggior parte dei casi vengono emessi direttamente dalla SEGECO Srl in qualità di trasportatore.
- Per coloro che hanno l'obbligo della tenuta del REGISTRO, ma non sono ancora iscritti al RENTRI, devono registrarsi (attenzione registrarsi non iscriversi) sul portale RENTRI all'indirizzo: <https://www.rentri.gov.it/it> e alla voce “*Stampa format registro*” procedere alla stampa del REGISTRO nel nuovo formato e vidimarlo presso la CCIAA prima dell'utilizzo.

Nota: il nuovo registro dovrà essere la continuazione del vecchio registro utilizzato fino al 12/02/25, pertanto dovrà seguire la numerazione in ordine cronologico. Attenzione le nuove disposizioni prevedono che i movimenti effettuati sul registro devono essere numerati in ordine cronologico partendo ogni anno dal numero “1”. Per chi in passato avesse numerato i movimenti sul registro in modo continuativo nel susseguirsi degli anni, si consiglia partendo dal 01/01/25 di scrivere a fianco del numero esistente il numero 1/2025 – 2/2025 e ecc. in modo da trovarsi al passaggio del nuovo registro con la giusta numerazione.

Il sistema prevede la nomina di un delegato accreditato che può effettuare tutti gli adempimenti per vostro conto.